

Trade & Customs Italian Update

Gennaio - Marzo, 1/2017

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

Deroghe in tema di norme di origine riguardanti l'accordo di libero scambio tra UE ed i Paesi Andini (Colombia, Perù ed Ecuador)

A partire dall'1 gennaio 2017 è in vigore il Regolamento (UE) di esecuzione 2017/120 - emanato dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017 - concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador dall'altra, che si applicano nell'ambito di contingenti per taluni prodotti originari dell'Ecuador.

Ulteriori chiarimenti delle Dogane sulle condizioni ed i requisiti necessari per l'utilizzo dei luoghi diversi dalla dogana per la presentazione delle merci

Il 7 Marzo 2017 è stata pubblicata la nota prot. n. 27517 RU del 6 marzo 2017, con la quale l'Agenzia delle Dogane integra e sostituisce la nota prot. n. 45898 RU del 19 aprile 2016, contenente istruzioni operative riguardanti le condizioni ed i requisiti necessari per l'utilizzo dei luoghi diversi dalla dogana per la presentazione delle merci. Nello specifico le parti modificate sono evidenziate in grigio.

Si rinvia, tuttavia, al testo integrale per l'esame di tutte le istruzioni fornite nel documento di prassi in commento.

La Corte di Giustizia UE si pronuncia in merito alla daziabilità delle royalties

La Corte di Giustizia - nella sentenza relativa alla causa C-173/15, depositata il 9 marzo u.s. - chiamata a pronunciarsi sull'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 ha chiarito, tra le altre, che i corrispettivi o diritti di licenza (*id est royalties*) costituiscono una 'condizione di vendita' delle merci da valutare allorché, in seno ad uno stesso gruppo di società, il pagamento di detti corrispettivi o detti diritti di licenza venga richiesto da un'impresa collegata tanto al venditore quanto all'acquirente e venga versato a questa stessa impresa.

Il MEF detta le regole sulla garanzia da prestare per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2017 è stato pubblicato il D.M. 06 febbraio 2017, n.22 con il quale vengono definite le modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive ancorché non definitive.

In particolare si segnala come la garanzia - che andrà redatta in conformità dei modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze - deve avere come oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente comprensiva di interessi (nel caso dei diritti propri dell'Unione Europea il tasso di interesse è determinato ai sensi dell'art. 112 par 2 del Reg. UE 952/13).

Inoltre, la stessa può essere costituita sotto forma di titoli di stato, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o impresa commerciale ovvero di polizza fideiussoria. Per le piccole e medie imprese la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva e per i gruppi di società con patrimonio superiore a 250 mila Euro dalla società capogruppo o controllante.

Si rinvia, in ogni caso, al testo integrale del Decreto per l'esame di tutte norme ivi recate.

Istruzioni delle Dogane sulla nuova disciplina dei depositi IVA

Il 30 Marzo 2017 è stata pubblicata la nota prot. n. 38945 RU del 30 marzo 2017, con la quale l'Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni in merito alle modifiche - operanti dal 1° aprile 2017 - sulla disciplina dei depositi IVA.

Il documento di prassi in commento riepiloga le novità apportate alla disciplina fiscale dei depositi IVA dal D.L. 22 ottobre 2016, n.193 convertito con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n.225, focalizzandosi soprattutto sulle operazioni di introduzione e sulla successiva estrazione - alla luce del D.M. 23 febbraio 2017 con il quale il sono stati definiti i contenuti, le modalità ed i casi di prestazione della garanzia - dal deposito IVA di beni immessi in libera pratica.

Si rinvia alla nota per le ulteriori specifiche.

Le norme di origine preferenziali paneuromediterranee si applicano anche alla Bosnia-Erzegovina

Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tra UE e Bosnia-Erzegovina, il 9 dicembre 2016, ha emesso la Decisione n.1/2016, successivamente pubblicata, il 27 gennaio del 2017, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Tale atto sostituisce il protocollo II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra sulla definizione di *'prodotti originari'* e i metodi di cooperazione amministrativa.

In particolare, secondo l'articolo 1 della Decisione in esame, il protocollo nr. 2 - avente ad oggetto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina dall'altra, relativo alla definizione di *'prodotti originari'* ed ai metodi di cooperazione amministrativa - è sostituito dall'allegato alla decisione medesima. Quest'ultimo dispone l'applicazione delle regole d'origine stabilite dalla *'Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee'* nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il predetto Stato balcanico.

Le norme di origine preferenziali paneuromediterranee si applicano anche alla Repubblica di Moldova

Il Sottocomitato Doganale UE-Repubblica di Moldova ha emesso, il 6 ottobre 2016, la Decisione n. 1/2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 febbraio 2017. Tale atto sostituisce il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova dall'altra, sulla definizione di *'prodotti originari'* e i metodi di cooperazione amministrativa.

Nello specifico, in virtù dell'articolo 1 della Decisione in esame, il protocollo II riguardante l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, dall'altra parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione di *'prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa'* viene sostituito dall'allegato della decisione medesima.

Infine, proprio l'allegato della Decisione n.1/2016 prevede, nella prospettiva di attuazione dell'accordo di associazione in esame, l'applicazione delle norme di origine contenute nella *'Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee'*.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

KPMG, Tax & Legal
T: +39 06 809631
E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco

KPMG, Tax & Legal
T: +39 06 809631
E: amarrocco@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Gennaio - Marzo, 1/2017

© 2017 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.